



# Città di Lonigo

## Servizi Sociali

Prot. n. 21769/17

Lonigo, li 11.09.2017

### AVVISO PUBBLICO

#### **BANDO REGIONALE DENOMINATO "SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ANNO 2017" AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE DEL 10 AGOSTO 2012, N. 29**

La Regione Veneto, con DGR n. 1317 del 16 agosto 2017, ha approvato le disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al fondo ai sensi dell'art. 5 della L.R. del 10.08.2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", Anno 2017.

Il contributo previsto dalla DGR n. 1317/17 può essere richiesto dalle famiglie monoparentali e dai nuclei (ex art. 1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza ed è destinato al pagamento del canone di locazione per abitazioni non di lusso (abitazioni rientranti nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali).

Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo richiedente, viene concesso, in un'unica soluzione, per i canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell'arco temporale 1 gennaio – 31 dicembre 2017.

Le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati, al momento della presentazione della domanda di contributo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nella Regione del Veneto;
- avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00;
- possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace nel caso in cui il richiedente abbia una cittadinanza non comunitaria.

Tra gli aventi diritto sarà riconosciuta la priorità ai nuclei familiari in cui vi sia:

- a) la presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 104/1992;
- b) la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Il cittadino richiedente entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31.10.2017 deve:

- compilare ed inviare al Comune di residenza la "DOMANDA DEL CONTRIBUTO EX ART. 5 DELLA L.R. N. 29/2012", completa dei seguenti documenti:
- copia di un documento di identità non scaduto di chi firma la domanda;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- i provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di ordine personale / o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni;
- certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L.104/92;
- certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, di un componente il nucleo familiare;
- documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del soggetto richiedente il beneficio;
- documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell'occupazione;
- contratto di locazione;
- documentazione attestante la situazione di grave difficoltà economica del lavoratore autonomo;
- autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute;
- autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia;
- titolo di soggiorno valido ed efficace qualora il richiedente abbia una cittadinanza non comunitaria;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, è richiesta la certificazione/ attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, attestante i redditi o i patrimoni posseduti nei paesi d'origine. Tale certificazione dovrà essere corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

La domanda potrà essere inviata tramite raccomandata con avviso ricevimento (in tal caso, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante), ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it), ovvero potrà essere presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lonigo.

Il Comune di Lonigo entro il termine perentorio del 30.11.2017 redigerà la graduatoria finale delle domande presentate, la approverà con provvedimento di Giunta Comunale e la trasmetterà alla Regione Veneto, la quale, a sua volta, redigerà la graduatoria definitiva sulla base delle graduatorie presentate dalle singole amministrazioni comunali richiedenti.

Il presente avviso ed il modello di domanda potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Lonigo [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it), ovvero ritirati in formato cartaceo presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Potrà inoltre essere scaricata dal sito internet del Comune la deliberazione di Giunta Regionale n. 1317 del 16.08.2017 con i relativi allegati.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2**  
**Servizi alla Persona e alla Collettività**  
**Dott. Andrea Pesavento**